



FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO

COMUNICATO STAMPA
CORTE FEDERALE D'APPELLO

III SEZIONE

RIUNIONE MERCOLEDI' 20 DICEMBRE 2017

1. Ricorso ASD ATLETICO CASTELFRANCI 1983

avverso la sanzione dell'ammenda di € 5.000,00 inflitta alla società reclamante, per responsabilità oggettiva ai sensi dell'art. 4, comma 2 C.G.S., seguito deferimento del Procuratore Federale - nota n. 458/646 pfi 16-17 GP/MB/mm del 14.7.2017 (Delibera del Tribunale Federale Territoriale c/o C.R. Campania - Com. Uff. n. 28 del 5.10.2017)

PARZIALMENTE ACCOLTO e, per l'effetto, riduce la sanzione dell'ammenda in € 1.000,00.

2. Ricorso US CASTELVETRO INCROCIATELLO

avverso le sanzioni:

- penalizzazione di punti 4 in classifica;
- ammenda di € 300,00;

inflitte alla società reclamante, per responsabilità oggettiva ai sensi dell'art. 4, comma 2 C.G.S., seguito deferimento del Procuratore Federale - nota n. 1696/1014 pfi 16-17 MB/GR/pp del 4.9.2017 (Delibera del Tribunale Federale Territoriale c/o C.R. Lombardia - Com. Uff. n. 18 del 19.10.2017)

RESPINTO

3. Ricorso PROCURATORE FEDERALE

avverso la declaratoria di improcedibilità del deferimento nei confronti del sig. Baù Francesco e della società Sacilese Calcio SSD ARL seguito proprio deferimento - nota n. 11680/507 pf 16/17 MB/GP/gb del 21.4.2017 (Delibera del Tribunale Federale Nazionale - Sezione Disciplinare - Com. Uff. n. 26/TFN del 16.11.2017)

RESPINTO

4. Ricorso ASD Barletta 1922

avverso le sanzioni:

PARZIALMENTE ACCOLTO e, per l'effetto, ridetermina la sanzione nella sola disputa di 3 partite ufficiali del campionato di competenza a





FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO

COMUNICATO STAMPA

- ammenda di € 500,00;
 - obbligo di disputare 3 gare ufficiali del campionato di competenza a porte chiuse;
- inflitte alla reclamante per violazione dell'art. 4, commi 1 e 2 C.G.S. seguito deferimento del Procuratore Federale - nota n. 2694/1079 pfi 16-17 CS/gb del 6.10.2017 (Delibera del Tribunale Federale Territoriale c/o Comitato Regionale Puglia - Com. Uff. n. 40 del 7.12.2017)

5. Ricorso PROCURATORE FEDERALE

avverso la declaratoria di infondatezza del deferimento nei confronti della società ASD Mobiliari Sutrio seguito proprio deferimento - nota n. 986/920 pfi 16/17 MB/GR/pp del 28.7.2017 (Delibera del Tribunale Federale Territoriale c/o il Comitato Regionale Friuli - Venezia Giulia - Com. Uff. n. 42/TFT del 19.10.2017)

ACCOLTO e, per l'effetto, infligge le sanzioni dell'ammenda di € 1.200,00 e della disputa di 2 gare a porte chiuse.

6. Ricorso ASD SPORTING FULGOR (già ASD INAMMISSIBILE Madrepetra Daunia)

avverso le sanzioni:

- inibizione per giorni 30 inflitta al sig. Todaro Vincenzo, all'epoca dei fatti Presidente e legale rappresentante della società reclamante, per violazione dell'art. 10 comma 3 bis C.G.S.;
 - ammenda di € 1.000,00 inflitta alla società reclamante, ai sensi dell'art. 4, comma 1 C.G.S.;
- seguito deferimento del Procuratore Federale - nota n. 1059/1134 pf 16-17 GC/AS/ac dell'1.8.2017 (Delibera del Tribunale Federale Nazionale Sezione Disciplinare - Com. Uff. n. 21/TFN del 24.10.2017)

7. Ricorso A.P.D. AURORA INDUNO

avverso le sanzioni:

- penalizzazione di punti 5 in classifica e ammenda di € 600,00 inflitta alla società reclamante per violazione dell'art. 4, commi 1 e 2 C.G.S.;
- inibizione per anni 3 e mesi 6 inflitta al sig. Masini Roberto, all'epoca dei fatti Presidente della società reclamante, per violazione dell'art. 1bis, comma 1 e dell'art. 7, commi 1 e 2 C.G.S.;
- inibizione per anni 3 e mesi 6 inflitta al sig. Cristian

RESPINTO



FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO

COMUNICATO STAMPA

Rabolini, all'epoca dei fatti Dirigente accompagnatore e calciatore della società reclamante, per violazione dell'art. 1bis, comma 1 e dell'art. 7, commi 1 e 2 C.G.S.; seguito deferimento del Procuratore Federale - nota n. 12203/1084 pf 16-17 MB/GR/pp dell'11.9.2017 (Delibera del Tribunale Federale Territoriale c/o il Comitato Regionale Lombardia - Com. Uff. n. 21 del 2.11.2017)

8. Ricorso Sig. **DALLE RIVE Rino** (all'epoca dei fatti **Presidente della società FCD Altovicentino Srl**)

avverso la sanzione dell'inibizione per anni 4 inflitta al reclamante, per violazione degli artt. 1 bis, comma 1 e 7, comma 1 C.G.S. seguito deferimento del Procuratore Federale - nota n. 1630/1242 pf16-17 GP/GT/ag del 30.8.2017 (Delibera del Tribunale Federale Nazionale - Sezione Disciplinare - Com. Uff. n. 25/TFN del 10.11.2017)

PARZIALMENTE ACCOLTO e, per l'effetto, ridetermina la sanzione in anni 1 di inibizione per violazione del solo articolo 1bis, comma 1 C.G.S..

9. Ricorso Sig. **LAMPITELLI Carmine** (all'epoca dei fatti **Presidente della società ASD Borgo Five Soccer**)

avverso la sanzione dell'inibizione per mesi 10 inflitta al reclamante, per violazione degli artt. 1 bis, comma 1 e 15, commi 1 e 2 C.G.S., in relazione all'art. 30, commi 2 e 4 dello Statuto F.I.G.C. seguito deferimento del Procuratore Federale - nota n. 1392/648 pf16-17 GP/MB/gb del 10.8.2017 (Delibera del Tribunale Federale Territoriale c/o il Comitato Regionale Campania - Com. Uff. n. 43 del 16.11.2017)

La C.F.A., riuniti preliminarmente i ricorsi nn. 9 e 10, li **ACCOGLIE** e, per l'effetto, dichiara estinto il procedimento.

10. **Ricorso ASD BORGIO FIVE SOCCER**

avverso le sanzioni:

- penalizzazione di punti 3 in classifica;
- ammenda di € 300,00;

inflitte alla reclamante, a titolo di responsabilità diretta ai sensi dell'art. 4, comma 1 C.G.S., in relazione alle condotte ascritte al Presidente della Società, seguito deferimento del Procuratore Federale - nota n. 1392/648 pf 16-17 GP/MB/gb del 10.8.2017 (Delibera del Tribunale Federale Territoriale c/o il Comitato Regionale Campania - Com. Uff. n. 43 del 16.11.2017)



FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO

COMUNICATO STAMPA